

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4**

**OGGETTO :  
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e debitamente recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito, in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sotto la Presidenza della Sig.ra **THERISOD NELLA - SINDACO** sono convenuti i Signori Consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
THERISOD NELLA - Sindaco	Sì
FERROD ANDREA - Vice Sindaco	Giust.
OREILLER DIDIER - Consigliere	Sì
PARISET SIMON - Consigliere	Sì
PELLISSIER HILLARY - Consigliere	Sì
TREU LUCIANA - Consigliere	Sì
AYMONOD HENRI - Consigliere	Giust.
CHABOD IVO - Consigliere	Giust.
STELLA LORENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	3

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024****IL CONSIGLIO COMUNALE****RICHIAMATI:**

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- lo Statuto comunale, in particolare l’art. 12 (Competenze del Consiglio);
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 04.12.2023 avente a oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e del DUP semplificato”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 04.12.2023 avente a oggetto “Assegnazione delle quote di bilancio 2024/2026 ai responsabili di uffici e servizi”;

**PREMESSO che:**

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, c.d. TUA) con particolare riguardo all’art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso;

CONSIDERATO che nella nuova definizione di rifiuti urbani rientrano “*i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies*” che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

VISTO il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 che testualmente recita: «*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*»;

VISTO l’art. 1, comma 652, terzo periodo della Legge n. 147/2013 che ha previsto che «*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo’ prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori*

*ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1».*

CONSIDERATO che la deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) UR<sub>1,a</sub> per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a euro 0,10 per utenza per anno;
- b) UR<sub>2,a</sub> per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a euro 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che:

- le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma dovranno comunque essere aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

- le suddette componenti dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) sulla base delle somme richieste ai contribuenti (criterio di competenza);

TENUTO CONTO dei dati economici preliminari del PEF MTR 2024 trasmessi dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis in data 04/04/2024 registrati al prot 1291/2024, necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2024;

VISTO il prospetto del metodo normalizzato TARI predisposto dal Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, allegato alla presente deliberazione, con il quale sono state determinate le tariffe TARI 2024 sulla base criteri stabiliti del DPR 27 aprile 1999, n. 158 nel quale vengono riportati i costi fissi e variabili complessivi da coprire con la tariffa, i coefficienti ka, kb, kc e kd nonché i coefficienti per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/1998;

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49bis comma 2 della l.r. n. 54/1998;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis comma 1 della l.r. n.54/1998;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto dei seguenti dati economici preliminari del PEF MTR 2024 trasmessi dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis in data 04/04/2024, necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2024, che vengono approvati con la presente deliberazione entro il termine del 30 aprile 2024:

Costi fissi	euro 20.463,95
Costi variabili	euro 36.066,64
Costi totali	euro 56.530,59

2. di approvare per l'anno 2024 le tariffe per le utenze domestiche e utenze non domestiche indicate nell'allegato metodo normalizzato;

3. di prendere atto che il gettito stimato della TARI per l'anno 2024 è pari a euro 57.000,00 che garantisce la coperta integrali dei costi;

4. che l'entrate previste per le componenti perequative sono stimate in euro 1.100,00;

5. di dare atto che a coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico deve essere applicata, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regolamento comunale TARI, una tariffa giornaliera determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

6. di stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, alle scadenze fissate nell'atto di approvazione della lista di carico;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*Firmato digitalmente*  
THERISOD NELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Firmato digitalmente*  
dott.ssa LUCIA VAUTHIER

---